



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per il Sud*

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”, che ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ricomprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna nonché, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 18 novembre 2025, n. 171, i territori delle regioni Marche e Umbria;
- Visto l’articolo 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il Sud, che è succeduto a titolo universale nei rapporti attivi e passivi alla Struttura di missione ZES di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023, a far data dall’entrata in vigore del decreto di organizzazione interna del citato Dipartimento per il Sud (1° aprile 2026);
- Visto il Piano strategico della ZES unica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2024, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2024, n. 3190;
- Considerato che la ZES unica è finalizzata a promuovere lo sviluppo economico e l’attrazione di investimenti nel relativo territorio;
- Considerato che al Dipartimento per il Sud compete l’attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, operando quale amministrazione precedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023;

Considerato che la Banca europea per gli investimenti è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea e, ai sensi dell'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contribuisce allo sviluppo equilibrato del mercato interno facilitando il finanziamento dei programmi di investimento, anche congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali;

Considerato che il Piano strategico della ZES unica prevede esplicitamente la necessità di “*collaborazioni con la Banca europea per gli investimenti, (...), per favorire uno sviluppo del mercato dei capitali nel Mezzogiorno*” con l'obiettivo di: *i)* migliorare le condizioni economiche applicate all'offerta di credito per le imprese del Mezzogiorno e in particolare per PMI e mid-caps, anche tramite lo sviluppo e la promozione di prodotti finanziari dedicati e favorendo la disponibilità e la conoscenza presso gli imprenditori degli strumenti finanziari disponibili; *ii)* promuovere la diversificazione delle fonti di finanziamento, anche grazie alla combinazione di risorse pubbliche (nazionali, regionali e/o europee) e finanziamenti erogati dagli operatori finanziari sulla base di apposite linee di credito agevolato; *iii)* prevedere strumenti di cofinanziamento per le misure agevolative, il cui oggetto ricada nelle filiere e nei settori prioritari per lo sviluppo della ZES, come individuati nel Piano strategico; *iv)* favorire investimenti in strumenti di quasi equity (*growth finance* e *venture debt*) finalizzati alla crescita di aziende ad alto potenziale operanti nel territorio della ZES unica; *v)* favorire gli investimenti nel capitale delle imprese del Mezzogiorno da parte degli investitori istituzionali, anche promuovendo strumenti per il co-investimento di operatori pubblici e privati in operazioni di private equity e venture capital; *vi)* favorire lo scambio di informazioni fra operatori finanziari, sistema imprenditoriale e ricerca universitaria, anche tramite la programmazione di eventi dedicati alla promozione delle opportunità di investimento nel territorio della ZES unica;

Atteso che il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Banca europea per gli investimenti, sottoscritto in data 13 maggio 2026, è finalizzato a definire un quadro di collaborazione volto a sostenere la realizzazione di investimenti pubblici e privati nei territori della ZES unica, anche mediante l'ottimizzazione dell'utilizzo delle diverse fonti di finanziamento, l'individuazione di progetti prioritari suscettibili di finanziamento e di assistenza tecnica e la promozione delle opportunità di investimento;

- Rilevato che il medesimo Protocollo prevede forme di cooperazione tra le Parti, tra cui il ricorso a strumenti che combinano risorse a fondo perduto con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (*blending*), l'attivazione di strumenti di prestito, anche intermediato, e di garanzia, l'erogazione di servizi di assistenza tecnica e lo sviluppo di strumenti di *quasi-equity* a favore di investimenti localizzati nella ZES unica;
- Considerato che il Protocollo prevede l'istituzione di una Task Force ZES unica per il coordinamento e l'implementazione delle attività previste dal medesimo Protocollo;
- Rilevato che il Protocollo ha natura non vincolante e non comporta l'assunzione di obbligazioni o responsabilità giuridiche tra le Parti, né impegni in ordine alla concessione di finanziamenti;
- Rilevato che dall'attuazione del Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2026, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento del Sud all'avv. Giuseppe Romano;

Il Capo del Dipartimento per il Sud

#### DECRETA

È approvato il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Banca europea per gli investimenti, sottoscritto in data 13 maggio 2026, dal Capo del Dipartimento per il Sud, Avv. Giuseppe Romano, e del Capo divisione, dott.ssa Milena Messori, e del Consigliere giuridico, dott.ssa Roxana Irina Gherca, volto a definire un quadro di collaborazione per il sostegno agli investimenti pubblici e privati nei territori della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

*Roma, data di apposizione della firma digitale*

II CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL SUD

*Avv. Giuseppe Romano*

*Giuseppe Romano*

GF

ll



*Presidenza del Consiglio dei  
ministri*

*Dipartimento per il Sud*



**Banca europea  
per gli investimenti**

## **Protocollo d'intesa**

per il finanziamento di investimenti relativi alla ZES unica

*tra il*

Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei  
ministri

*e la*

**Banca europea per gli investimenti**

Napoli, 13 maggio 2026

## Sommario

<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>5</b>
OGGETTO.....	5
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>6</b>
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE .....	6
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>7</b>
TASK FORCE ZES UNICA .....	7
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>7</b>
NATURA NON VINCOLANTE, PRIVILEGI E IMMUNITÀ.....	7
4.1. NATURA NON VINCOLANTE.....	7
4.2. ASSENZA DI RINUNCIA A IMMUNITÀ, PRIVILEGI ED ESENZIONI .....	8
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>8</b>
TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA.....	8
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>8</b>
DISPUTE O CONTESTAZIONI.....	8
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>9</b>
DECORRENZA E TERMINE DELLA COLLABORAZIONE .....	9
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>9</b>
MODIFICHE.....	9
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>9</b>
INTERPRETAZIONE.....	9
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>9</b>
POTERI DI FIRMA .....	9
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>9</b>
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI.....	9
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>10</b>
ONERI.....	10

FRA :

**il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri**, con sede in via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 - Roma (Italia), (la "Presidenza")

e la:

**Banca europea per gli investimenti**, con sede a Lussemburgo in 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950, Lussemburgo (la "BEI")

congiuntamente denominate le "**Parti**", ciascuna delle quali denominata la "**Parte**".

## CONTESTO

- (a) Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 2025, n. 171, i territori delle regioni Marche e Umbria (in seguito anche il "**territorio della ZES unica**").
- (b) La ZES unica, che sostituisce il precedente regime che prevedeva otto singole ZES territorialmente identificate, è volta a promuovere lo sviluppo economico e l'attrazione di investimenti nell'intero territorio della ZES unica attraverso (i) la previsione di incentivi, di agevolazioni fiscali e (ii) un regime di autorizzazione unica, per facilitare processi di investimento qualificati (in seguito definita "**autorizzazione unica**").
- (c) L'art. 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il Sud, che è succeduto a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla Struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del menzionato decreto-legge n. 124 del 2023.
- (d) Al citato Dipartimento per il Sud compete l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025, tra cui la promozione della ZES unica, operando quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
- (e) La BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea ("UE") e, ai sensi dell'art. 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "TFUE"), il suo ruolo è "*contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno facilitando investimenti coerenti con gli obiettivi di politica dell'UE*".
- (f) In particolare, ai sensi dello stesso articolo 309 del Trattato, la BEI "*facilita il finanziamento dei programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali*", mentre il Protocollo n. 28 del TFUE, dedicato alla coesione economica e sociale ribadisce "*la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica e sociale*".
- (g) La Dichiarazione concernente l'Italia (n. 49 del TFUE) e l'originario Trattato CEE danno particolare rilevanza al territorio della ZES unica quale area di intervento "*di interesse comune*" alle Parti contraenti.
- (h) Anche in attuazione di questi richiami normativi, nell'ambito del suo Piano strategico per il periodo 2024-2027, la BEI ha individuato otto priorità, tra cui quella di una "*moderna politica di coesione*".
- (i) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2024 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023, il Piano strategico triennale della ZES unica.
- (j) Il Piano strategico ZES unica - nella prospettiva di una nuova centralità del Mezzogiorno nello scenario globale e nel diretto legame con "*le politiche europee per la crescita e la competitività*", individua i settori e le tecnologie da promuovere, gli investimenti prioritari e le modalità di attuazione delle misure volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni della ZES unica.
- (k) Per quel che concerne i settori e le tecnologie, il Piano strategico ZES unica individua, in linea con le indicazioni della Strategia industriale europea ed in collegamento con le politiche di coesione dell'Unione Europea:
  - (i) le filiere strategiche di (i) Agroalimentare e Agroindustria, (ii) Turismo, (iii) Elettronica ICT, (iv) Automotive, (v) Made in Italy, (vi) Chimica e Farmaceutica, (vii) Navale e Cantieristica, (viii) Aerospazio e (ix) Ferroviario;

- (ii) le tecnologie (i) digitali, (ii) quelle pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (*Cleantech*) e (iii) le biotecnologie (*Biotech*).
- (l) In questo contesto di rilancio, il Piano strategico ZES unica prevede esplicitamente la necessità di "collaborazioni con la Banca europea per gli investimenti, (...), per favorire uno sviluppo del mercato dei capitali nel Mezzogiorno" con l'obiettivo di:
- (i) migliorare le condizioni economiche applicate all'offerta di credito per le imprese del Mezzogiorno e in particolare per PMI e *mid-caps*, anche tramite lo sviluppo e la promozione di prodotti finanziari dedicati e favorendo la disponibilità e la conoscenza presso gli imprenditori degli strumenti finanziari disponibili;
  - (ii) promuovere la diversificazione delle fonti di finanziamento, anche grazie alla combinazione di risorse pubbliche (nazionali, regionali e/o europee) e finanziamenti erogati dagli operatori finanziari sulla base di apposite linee di credito agevolato;
  - (iii) prevedere strumenti di cofinanziamento per le misure agevolative, il cui oggetto ricada nelle filiere e nei settori prioritari per lo sviluppo della ZES, come individuati nel Piano strategico;
  - (iv) favorire investimenti in strumenti di quasi equity (*growth finance* e *venture debt*) finalizzati alla crescita di aziende ad alto potenziale operanti nel territorio della ZES unica;
  - (v) favorire gli investimenti nel capitale delle imprese del Mezzogiorno da parte degli investitori istituzionali, anche promuovendo strumenti per il co-investimento di operatori pubblici e privati in operazioni di private equity e venture capital;
  - (vi) favorire lo scambio di informazioni fra operatori finanziari, sistema imprenditoriale e ricerca universitaria, anche tramite la programmazione di eventi dedicati alla promozione delle opportunità di investimento nel territorio della ZES unica.

CONSIDERATO quindi il comune interesse delle Parti a concludere un protocollo di collaborazione per definire un quadro istituzionale di supporto all'attuazione di investimenti, pubblici e privati territorialmente localizzati nel Mezzogiorno, ed in particolare quelli connessi alla ZES, le Parti intendono definire i termini della loro azione di collaborazione (in seguito anche la "comune iniziativa") con il presente Protocollo d'intesa.

## ARTICOLO 1

### Oggetto

Le Parti intendono collaborare per:

- (a) favorire, in cooperazione con il settore bancario, il ricorso al credito e ad altri strumenti finanziari di credito e garanzia di operatori pubblici e privati interessati ad investire nel territorio della ZES unica;
- (b) fornire assistenza tecnica e strumenti di consulenza alle amministrazioni pubbliche per la pianificazione strategica degli investimenti pubblici e privati localizzati nelle aree interessate dalla ZES unica;

Più specificamente, in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano strategico ZES unica, in tali ambiti le Parti intendono collaborare per:

- (i) proporre soluzioni tese all'ottimizzazione dell'utilizzo delle diverse fonti di finanziamento – di livello regionale, nazionale ed europeo - attualmente a disposizione, anche mediante il ricorso a strumenti che combinano risorse a fondo perduto con finanziamento BEI (*blending*);
- (ii) identificare - anche in collaborazione con altri interlocutori, quali gli intermediari finanziari presenti sul territorio - i progetti prioritari promossi da soggetti pubblici nelle aree interessate dalla ZES unica, ritenuti idonei e strategici dal Dipartimento per il Sud e suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento e/o di attività di assistenza tecnica da parte della BEI;

- (iii) stimolare, anche in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti, lo sviluppo di fondi di capitale di rischio ed altri strumenti di *quasi-equity* nei territori interessati dalla ZES unica;
- (iv) far conoscere le possibilità e le opportunità di investimento nel territorio della ZES unica anche tramite l'organizzazione di iniziative specificamente dedicate.

## ARTICOLO 2

### Attività di collaborazione

Nell'ambito delle finalità che guidano il presente Protocollo d'intesa e in attuazione delle indicazioni del Piano strategico, le Parti intendono cooperare nel rispetto delle normative e dei principi applicabili che disciplinano le loro attività. Più specificamente:

- (a) il Dipartimento per il Sud intende:
  - (i) mettere a disposizione della BEI ogni informazione utile ai fini dell'attuazione del presente Protocollo d'intesa;
  - (ii) collaborare con la BEI, per quanto di competenza, in ordine alle opportunità di utilizzo delle risorse nazionali, regionali ed europee, in relazione alle filiere e alle tecnologie individuate dal Piano strategico ZES unica;
  - (iii) esaminare, in collaborazione con la BEI, le priorità progettuali di intervento sia in ambito pubblico, sia privato e i fabbisogni d'investimento relativamente alle filiere e alle tecnologie individuate nel Piano strategico;
  - (iv) collaborare con la BEI nell'individuazione di progetti infrastrutturali suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento e/o di assistenza tecnica da parte di BEI;
- (b) la Banca europea per gli investimenti intende mettere a disposizione degli operatori economici interessati ad investire nei territori della ZES unica meccanismi di:
  - (i) prestito intermediato alle piccole e medie imprese, sia nelle forme di specifiche linee di credito a disposizione del settore bancario sia di strumenti di finanza strutturata diretti al coinvestimento di iniziative condotte da piccole e medie imprese localizzate nel territorio della ZES unica, che siano beneficiarie o meno del credito d'imposta ZES previsto nella legislazione vigente;
  - (ii) meccanismi di prestito – diretti o intermediati – volti alla realizzazione di investimenti di natura imprenditoriale localizzati nel territorio della ZES unica, con specifica attenzione a quelli interessati dalla procedura di autorizzazione unica, attraverso la messa a disposizione di finanziamenti per realizzare progetti che a seguito di valutazione siano (i) corrispondenti con i criteri contenuti nel Piano strategico ZES unica e (ii) beneficiari dell'autorizzazione unica;
  - (iii) meccanismi di garanzia del Gruppo BEI sia verso intermediari finanziari sia verso PMI e *mid-caps* che finanzino e/o promuovano progetti di investimento nell'area ZES unica;
  - (iv) servizi di assistenza tecnica diretti alla migliore attuazione della ZES unica, anche in vista del prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali europei. Tale attività di assistenza tecnica messa a disposizione dalla BEI potrà avere ad oggetto (i) strutturazione finanziaria dei singoli progetti oggetto di autorizzazione unica, (ii) sviluppo di moduli di assistenza tecnica per creare, rafforzare e alimentare ecosistemi di innovazione;
  - (v) altri strumenti di supporto potranno essere individuati dalle Parti.

Resta inteso che la valutazione dei progetti per determinarne l'idoneità al finanziamento da parte della BEI sarà effettuata in conformità alle politiche, regole, condizioni e procedure della BEI in vigore per ogni singolo progetto. Di conseguenza, qualsiasi concessione di finanziamento da parte della BEI sarà in ogni caso soggetta a un esito positivo, a discrezione della BEI, della valutazione tecnica, ambientale, economica e finanziaria di ciascun singolo promotore/investitore e di ciascun singolo progetto per il quale viene richiesto il finanziamento, nonché alla specifica

approvazione da parte degli organi direttivi e di gestione della BEI del finanziamento richiesto su base individuale progetto per progetto, sulla base delle politiche, regole, condizioni e procedure interne della BEI in vigore al momento della valutazione e approvazione.

### **ARTICOLO 3**

#### **Task Force ZES unica**

Ai fini della migliore attuazione del presente Protocollo d'intesa e delle indicazioni del Piano strategico ZES unica, le Parti istituiscono una "Task Force ZES unica" (in seguito definita anche la "Task Force").

Più in particolare, la Task Force è composta da un componente individuato dalla Banca europea per gli investimenti e da un componente individuato dal Dipartimento per il Sud.

I compiti della Task Force - che si intende far riunire almeno una volta ogni quattro mesi – saranno i seguenti:

- (a) assicurare l'implementazione del presente Protocollo d'intesa, con specifica attenzione all'attività di finanziamento e di assistenza tecnica;
- (b) fornire informazioni alle Parti relativamente all'utilizzo, in termini quantitativi e qualitativi, degli strumenti e degli interventi previsti nel presente Protocollo d'intesa;
- (c) proporre eventuali soluzioni, di natura organizzativa e funzionale, per massimizzare le sinergie con altre iniziative finanziarie.

Più specificamente, anche in attuazione delle indicazioni del Piano strategico ZES unica, in quest'ambito andrà attribuita specifica attenzione ai seguenti aspetti:

- (i) la possibile predisposizione di forme di *blending* tra strumenti di finanziamento bancario alle imprese e forme di contributo a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, o su fondi derivanti da programmi nazionali o regionali;
- (ii) il possibile utilizzo delle risorse della BEI a sostegno della realizzazione delle infrastrutture del territorio direttamente o indirettamente legate all'attuazione della ZES unica;
- (iii) la possibile introduzione, anche attraverso la collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti ("FEI"), di misure a sostegno dell'ecosistema dell'innovazione con un'azione sul mercato dei capitali dell'area del Mezzogiorno del Paese, anche in collaborazione con attori pubblici e privati del settore del *private equity* e del *venture capital*.

### **ARTICOLO 4**

#### **Natura non vincolante, privilegi e immunità**

##### **4.1. Natura non vincolante**

- (a) Il presente Protocollo d'intesa riflette la volontà delle Parti di cooperare in buona fede nel contesto delle attività sopra descritte. Il presente Protocollo d'intesa non prevede l'assunzione in capo alle Parti di alcuna obbligazione o responsabilità ai sensi di nessuna legge nazionale o internazionale. Il presente Protocollo d'intesa non costituisce un accordo vincolante, non prevede e non è inteso far sorgere alcun diritto o obbligazione vincolante ai sensi di legge per nessuna delle Parti.
- (b) A titolo esemplificativo, il presente Protocollo d'intesa:
  - (i) non comporta il sorgere di alcuna pretesa, impegno, obbligo o responsabilità tra le Parti;
  - (ii) non rappresenta un impegno o dichiarazione in merito alla concessione di finanziamenti o di qualsiasi forma di trattamento preferenziale da parte di nessuna delle Parti, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per quanto riguarda l'attuazione di progetti o prodotti o qualsiasi finanziamento o sottoscrizione degli stessi da parte delle Parti;

- (iii) non modifica nessun accordo o intesa esistente tra le Parti e non influisce sulla sottoscrizione di alcun futuro accordo vincolante o non vincolante tra le Parti;
  - (iv) non pregiudica in alcun modo la possibilità o il diritto di ciascuna Parte di svolgere individualmente o in collaborazione con terzi le attività proposte nel presente Protocollo d'intesa o attività negli stessi settori o in settori similari;
  - (v) non vincola le Parti a concludere alcun tipo di contratto o impegno;
  - (vi) non conferisce alcun diritto in favore di nessuna delle Parti né di terzi;
  - (vii) non rende nessuna delle Parti come agente o mandatario dell'altra Parte, né crea un rapporto di mandato o di partenariato tra le Parti.
- (c) La collaborazione tra le Parti è soggetta alle policy e alle procedure delle Parti e agli ulteriori accordi e approvazioni eventualmente necessari per specifiche attività proposte.
- (d) Le attività di attuazione del presente Protocollo d'intesa e il finanziamento di singoli progetti saranno condizionati tra l'altro alla preventiva approvazione degli organi decisionali della BEI, a qualsiasi approvazione interna applicabile che possa essere richiesta in conformità alle sue policy, norme, condizioni e procedure interne, al raggiungimento di un accordo e alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.

#### **4.2. Assenza di rinuncia a immunità, privilegi ed esenzioni**

- (a) Nessuna previsione di cui al presente Protocollo d'intesa costituisce o potrà essere interpretata come rinuncia alle immunità, ai privilegi o alle esenzioni dei quali beneficia la BEI e/o i suoi direttori, funzionari, rappresentanti o membri degli organi direttivi. Le Parti sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa nel rispetto dei rispettivi statuti, mandati, procedure e regolamenti interni, come di volta in volta modificati, che dovranno intendersi in ogni momento applicabili alle attività previste dal presente Protocollo d'intesa. Nessuna previsione del presente Protocollo d'intesa potrà essere interpretata come di ostacolo all'autonomia decisionale di ciascuna Parte in relazione alle proprie attività.
- (b) Nessuna previsione del presente Protocollo d'intesa potrà essere interpretata come autorizzazione o impegno a superare in alcun modo i limiti dei rispettivi atti costitutivi, mandati, procedure, policy o risorse.

### **ARTICOLO 5**

#### **Trattamento dei dati e riservatezza**

- (a) La divulgazione a terzi del presente Protocollo d'intesa avverrà in conformità alle norme ed alle procedure applicabili a ciascuna Parte in merito al trattamento dei dati personali ed alla riservatezza. Le Parti acconsentono sin d'ora alla divulgazione a terzi della sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, secondo modalità che saranno informalmente concordate fra le Parti.
- (b) Salvo sia richiesto da norme imperative di legge, e fatta salva l'applicazione delle norme e delle procedure a cui ciascuna Parte è sottoposta in merito al trattamento dei dati personali ed alla riservatezza, le informazioni ed i documenti condivisi tra le Parti nel contesto delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa dovranno ritenersi di contenuto confidenziale e pertanto non potranno essere divulgati a terzi senza il previo consenso della Parte interessata.

### **ARTICOLO 6**

#### **Dispute o contestazioni**

Eventuali dispute o contestazioni tra le Parti inerenti all'interpretazione e/o all'applicazione delle previsioni di cui al presente Protocollo d'intesa saranno gestite tra le Parti al fine di giungere ad una risoluzione amichevole stante la natura non vincolante del presente Protocollo d'intesa.

## **ARTICOLO 7**

### **Decorrenza e termine della collaborazione**

- (a) La collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2028, a meno che non sia prorogata per iscritto dalle Parti.
- (b) Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento cessare la collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa per mezzo di comunicazione scritta all'altra Parte. In caso di cessazione, le Parti valuteranno le attività necessarie al fine di scongiurare eventuali effetti pregiudizievoli che possano derivare da tale cessazione sulle azioni già avviate ed in corso tra le Parti ai sensi del presente Protocollo d'intesa.

## **ARTICOLO 8**

### **Modifiche**

Le clausole del presente Protocollo d'intesa possono essere modificate solo mediante documento scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

## **ARTICOLO 9**

### **Interpretazione**

- (a) I titoli degli articoli e dei paragrafi hanno valore meramente indicativo.
- (b) La suddivisione del presente Protocollo in articoli e paragrafi non è intesa e non deve essere interpretata in modo da alterare o limitare in alcun modo la natura non vincolante dello stesso, né da alterare, limitare o ampliare in alcun modo la sua portata o il suo significato.

## **ARTICOLO 10**

### **Poteri di firma**

I firmatari del presente Protocollo d'intesa che intervengono per conto di una Parte dichiarano di essere rappresentanti autorizzati di tale Parte e di avere i poteri e le autorizzazioni necessari per sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa in nome e per conto di tale Parte.

## **ARTICOLO 11**

### **Domicilio per le comunicazioni**

Tutte le notificazioni e comunicazioni concernenti il presente Protocollo d'intesa devono essere indirizzate, a pena di inefficacia:

- Presidenza el Consiglio dei ministri Dipartimento per il Sud:  
via della Ferratella in Laterano, 51  
00184 Roma
- Per la Banca:  
Banca europea per gli investimenti  
Ufficio di Roma  
Via Sardegna, 40, 00187 Roma

Ogni eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati sarà comunicato all'altra Parte mediante comunicazione scritta.

**ARTICOLO 12**

**Oneri**

Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai partecipanti alle attività di cui al presente Protocollo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il presente Protocollo d'intesa viene sottoscritto dalle Parti in quattro originali.

\*\*\*

Napoli, 13 maggio 2026


**DIPARTIMENTO PER IL SUD - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**



Giuseppe ROMANO  
Capo Dipartimento per il Sud

Napoli, 13 maggio 2026

**BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**



Milena MESSORI  
Capo Divisione



Roxana Irina GHERCA  
Consigliere Giuridico

**ALLA PRESENZA**

del Sig. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  
Consiglio dei ministri  
con delega alle politiche per il Sud  
Luigi SBARRA

della Vicepresidente della  
Banca europea per gli investimenti  
Gelsomina VIGLIOTTI

